

STATUTO

**VICOLO DELLA PACE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VICOLO DELLA PACE 1

Numero REA: AN - 273509

Codice fiscale: 02890140425

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto 14/03/2023

Repertorio 8375 Raccolta 5988

S T A T U T O

**della società "VICOLO DELLA PACE - Società Cooperativa
Sociale a Responsabilità Limitata"**

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione: "VICOLO DELLA PACE - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata", da indicarsi in sigla "VICOLO DELLA PACE - Società Cooperativa Sociale a r.l.", con sede nel Comune di Jesi (AN).

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 2

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 (e, in quanto compatibili, ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e nel D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.), non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 3, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di

lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 3

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa, nei limiti della normativa vigente e con le necessarie autorizzazioni o concessioni, ove previste dalla legge, ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi legati all'inclusione sociale e lavorativa e le seguenti attività finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, come individuati dalla legislazione vigente; attività che di seguito vengono elencate:

- promozione e realizzazione di progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con le istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e imprese private nei settori primario, secondario e terziario;
- promozione, progettazione, cura, esecuzione, anche in partenariato, di progetti finanziati da enti pubblici e privati italiani, stranieri e sovranazionali riguardanti le materie comprese nell'oggetto sociale;
- attività di sensibilizzazione e promozione della cultura dell'ecologia, della coltivazione naturale, valutazione degli impatti degli elementi di environment, social and governance (ESG), nonché in materia di Corporate Social Responsibility green economy (CRS), riciclo, raccolta differenziata e in generale a tutto ciò che riferisce alla eco-compatibilità e/o eco-sostenibilità, economia sostenibile e sociale, stili di vita consapevoli anche attraverso la realizzazione di convegni di studio, attività didattiche, materiale divulgativo (libri, dispense, filmati, siti web, contenuti digitali, audio e video);
- servizi alle associazioni pubbliche e private, enti ed imprese sia in Italia che all'estero nei settori pubblico e privato per procurement, anche digitale, nonché progettazioni e sviluppo delle relative attività, anche mediante attività di gestione della comunicazione;

- servizi per soggetti ed imprese del terzo settore;
- servizi e ricerche di mercato ed assistenza nell'individuazione di idonee forme di finanziamento (con espressa esclusione dell'attività di intermediazione creditizia ed ogni altra attività riservata) ed assistenza nelle relative procedure, supporto per il miglioramento e l'ottimizzazione dei processi interni ed esterni, assistenza organizzativa e gestionale;
- servizi ed assistenza nella fase del cosiddetto start up di impresa, effettuazione di studi di fattibilità ed attività di formazione aziendale ed organizzazione di convegni e studi;
- servizi alle imprese agricole, anche mediante conduzione diretta, in locazione, in appalto, comodato o altre forme di terreni e fondi agricoli e rustici, di allevamenti, stalle, vivai, giardini pubblici e privati;
- servizi di trasporto di persone e cose, sia in proprio che per conto terzi,;
- progettazione, organizzazione, gestione di progetti collegati all'attività di archiviazione dei documenti da formato cartaceo in digitale e loro conservazione anche in riferimento ai documenti deperibili di carattere storico culturale;
- servizi di formazione mediante l'organizzazione e gestione di corsi e convegni, organizzazione e gestione di corsi in linea con la normativa regionale e nazionale per la formazione, qualificazione e perfezionamento;
- servizi ambientali, green economy e di pulizia;
- fornitura di servizi di pulizia, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade, i magazzini, piazzali, arenili demaniali o privati;
- facchinaggio e tutte le attività preliminari e di complemento al facchinaggio stesso compreso: invaco, legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;
- attività di servizi accessori e di supporto alle imprese, in proprio o con terzi, al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate tra le quali attività di imballaggio, confezionamento, etichettatura, antitaccheggio, assemblaggio, marcatura e stampigliatura.
- la costruzione, la demolizione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il restauro, il risanamento conservativo, la manutenzione, anche in appalto e subappalto, di beni immobili in genere, sia urbani che rustici, industriali, commerciali, in conto proprio e/o per conto terzi;
- lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura;
- tinteggiatura interna ed esterna di edifici;

- la realizzazione di opere di impiantistica: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione, installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- posa in opera, applicazione o installazione, in edifici oltre opere, di rivestimenti di pavimenti e di muri;
- l'acquisto, anche mediante partecipazione ad aste pubbliche, all'incanto e nelle forme della licitazione o trattativa privata, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione, la sublocazione e l'affitto di beni immobili in genere (propri e/o di terzi), sia urbani che rustici, industriali, commerciali;
- lavori e servizi di progettazione, realizzazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, campi sportivi, giardini in genere, pubblici e privati, ivi comprese l'attività di forestazione delle aree;
- servizi abitativi, gestioni ambientali e recupero di immobili anche di social housing, locazioni, commercio di moduli abitativi prefabbricati;
- gestione in proprio e/o per conto terzi, di strutture di accoglienza, alloggio, case famiglia, centri diurni, residenziali, comunità alloggio per persone svantaggiate;
- servizi a favore di categorie svantaggiate ed anziani;
- servizi di commercializzazione di prodotti;
- servizi di internazionalizzazione delle imprese;
- assistenza nei procedimenti amministrativi in Italia e nel territorio della UE;
- l'attività di prestazioni d'opera nei confronti di imprese, di privati ed enti pubblici, che esercitino attività affini e connesse a quelle sopra indicate;

Tutte le attività incluse nel presente oggetto sociale sono finalizzate a generare e/o facilitare anche inclusione sociale, ecosostenibilità e tutela dell'ambiente.

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società e imprese aventi oggetto affine o comunque connesso con il proprio;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi,

gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

d) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali;

e) istituire apposita sezione di prestito sociale per la raccolta del risparmio tra i soci, che ai sensi dell'art. 2514 c.c., potrà essere remunerato in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, di cui all'art. 16 del presente statuto.

Per realizzare lo scopo sociale la cooperativa può avvalersi di soci lavoratori e di lavoratori dipendenti, nel rispetto delle normative in materia.

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 112/2017, la differenza retributiva tra i lavoratori dell'impresa non può essere superiore al rapporto uno a otto.

La Cooperativa può collaborare, stipulare convenzioni e contratti di lavoro con qualsiasi ente, pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale. La Cooperativa può inoltre ricevere contributi, sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza in ogni campo della propria attività.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa può inoltre perseguire il proprio scopo sociale nei modi e nei termini previsti dagli artt. 4 e 5 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai sensi dell'art. 111-septies delle Disposizioni Attuative del Codice Civile, la Cooperativa, ottemperando alle norme della legge 381/91 è considerata a mutualità prevalente.

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in

equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci persone fisiche o persone giuridiche con le modalità dettate dall'art. 4 della L. 59/92.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Articolo 5

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, secondo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 9

del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 4 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla

quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;

c) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

d) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

e) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 35, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

f) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata ovvero altre modalità di comunicazione telematica a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un periodo di 30 (trenta) giorni di calendario dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 10

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altre modalità telematiche. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione della Camera Arbitrale regolata dall'art. 31 del presente Statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a

pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 11

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

Articolo 12

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, oltre al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato all'atto dell'ammissione a socio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 13

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

1 - un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi);

2 - dalle quote trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi, detenute dai soci sovventori;

3 - dalle quote emesse nei limiti di cui all'art. 5, quarto comma, della Legge 59/92;

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o riserva costituita nel rispetto

delle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c., vi è per la cooperativa:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

A tal riguardo la cooperativa delibera l'introduzione e/o la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 14

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno un mezzo (1/2) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote dei soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa debbono essere liberate versando interamente all'atto della sottoscrizione la somma in denaro prevista quale valore nominale.

Le quote detenute dai soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa potranno essere trasferite purché interamente liberate.

Articolo 15

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di

Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'art. 18;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Per ogni esercizio viene inoltre redatto il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 17

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote ed azioni, ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'Assemblea dei soci può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 2526 del c.c.;
- b) l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate o l'emissione di nuove quote, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c., nella misura massima complessiva del 20% (venti per cento) del valore originario.

Articolo 18

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal

regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'art. 2526 del codice civile..

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale di cui all'art. 16 per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria provvede altresì:

- alla nomina degli amministratori, del Presidente Onorario, dell'organo di controllo e/o del revisore;
- alla determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- alla trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla ragione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dall'organo di controllo e/o dal revisore.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che

straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi nella sede sociale della Cooperativa, oppure da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. È ammessa inoltre la convocazione attraverso qualunque mezzo idoneo a dare conferma di ricezione. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Articolo 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, secondo le norme previste dall'art. 2538 c.c..

Articolo 22

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentano almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Articolo 23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea, che ne cura i lavori. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti fra i soci dall'assemblea che ne determina il numero.

I possessori di strumenti finanziari possono essere nominati amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie o gettoni di presenza. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Presidente onorario di cui all'art. 28 senza diritto di voto.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società, può anche provvedere a spostare la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso

Consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 27

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici.

Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale della società davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e in mancanza o nell'assenza di questo a un consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 28

Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro alla cooperativa. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. Al momento della elezione si impegna al rispetto dello Statuto. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa finalizzate a contribuire, sviluppare e rafforzare l'identità culturale della cooperativa dichiarata all'art. 1 dello Statuto.

Articolo 29

La società può nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, anche per quanto riguarda competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

In caso di nomina del revisore si applicano le disposizioni di legge sulla revisione legale dei conti.

Articolo 30

L'organo di controllo ha l'obbligo di controllare l'amministrazione della società, di vigilare sull'osservanza dello statuto e dell'atto costitutivo e di accertare la

regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto Profitti e Perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

L'organo di controllo deve altresì:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo quando si è costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

I componenti dell'organo di controllo, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Articolo 31

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 32, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o dall'organo di controllo e/o il revisore, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, membro dell'organo di controllo/revisore o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 32

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. N. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, II comma, del D.Lgs. 5/03 e nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine non possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 33

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Articolo 34

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna

categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, nn. 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Articolo 35

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le funzioni dei comitati tecnici se costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 36

In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita nell'art. 21, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 37

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, nonché dagli artt. 2511 e seguenti, Titolo sesto, codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e quelle del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 112/2017 e loro ss.mm., in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Jesi, 14 marzo 2023

F.to: Luigi Angelo Marzocca
Barbara Federici (s.s.).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, DL del 7 marzo 2005.

PRATICA ESENTE DA BOLLO.